

0265504882




# Agenzia Entrate



Direzione Regionale della Lombardia

Settore Servizi e Consulenza  
Ufficio Fiscalità Generale

TEL. 02 65504 524/533 – FAX 02 65 504 882



Data : 19 LUGLIO 2013

Pag. 7

DESTINATARIO : CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA

CORTESE ATTENZIONE : DOTT FRANCESCO BETTONI

NUMERO FAX : 030 37 25 379

All'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia

**Con la presente, confermo l'avvenuta ricezione del presente fax e la sua completa leggibilità.**

Data

Firma

*Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsvoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.*

(non seguirà l'originale ai sensi dell'art. 6, c. 2, L. 412/91)

Milano,

19 LUG. 2013

CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E  
AGRICOLTURA DI B  
VIA L. EINAUDI, 23  
25121 BRESCIA (BS)

Prot. 81569

**OGGETTO:** *Interpello 904-519/2013-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.  
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E  
AGRICOLTURA DI B  
Codice Fiscale 80013870177 Partita IVA 00859790172  
Istanza presentata il 13/06/2013*

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 642 del 1972, è stato esposto il seguente

### QUESITO

Il dottor Francesco Bettoni, in qualità di legale rappresentante della Camera di commercio di Brescia chiede se sono soggette all'imposta di bollo le istanze di iscrizione nell'apposita sezione del REA (repertorio delle notizie economiche amministrative) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e dall'articolo 9 del DPR 7 dicembre 1995, n. 581, presentate da soggetti diversi dalle imprese.

Nello specifico, rappresenta che l'articolo 73 del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 ha soppresso il ruolo previsto per lo svolgimento dell'attività di intermediazione

commerciale e di affari, di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39. A seguito di tale soppressione, il richiamato articolo 73 del D.Lgs. 59/2010 ha stabilito che detta attività è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

La camera di commercio, verificato il possesso dei requisiti, iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche amministrative (REA), assegnando ai richiedenti la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività distintamente previste dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39.

L'istante fa presente che, per i soggetti diversi dalle imprese, le iscrizioni previste dal D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59, hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale.

Viene rappresentato che con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 2012, sono state disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese delle attività di mediazione e le modalità di passaggio dei requisiti dei soggetti imprenditoriali e delle persone fisiche iscritti nel soppresso Ruolo.

L'articolo 8 del DM 26 ottobre 2011 ha previsto per le persone fisiche che cessano di svolgere l'attività all'interno di una impresa la facoltà di richiedere, entro novanta giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nell'apposita sezione del REA al fine di conservare e mantenere nel tempo il proprio requisito professionale. La richiesta di iscrizione avviene in via telematica tramite la compilazione della sezione "Iscrizione nell'apposita sezione (a regime)" del modello "Mediatori". Tale richiesta comporta la cancellazione d'ufficio del soggetto dalla posizione REA dell'impresa e la restituzione della tessera personale di riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 3 dello stesso decreto ministeriale.

Con riferimento al regime transitorio, l'articolo 10 del DM del 26 ottobre 2011 prevede che le persone fisiche iscritte al Ruolo ma inattive alla data del 12 maggio 2012, entro

un anno (termine prorogato al 30 settembre 2013 con DM 23 aprile 2013), potranno presentare al Registro Imprese della Camera di Commercio di residenza un'istanza telematica compilando il modello "Mediatori" sezione "Iscrizione apposita Sezione (Transitorio)". Decorso tale termine non potranno più chiedere l'iscrizione nell'apposita sezione del REA; tuttavia l'iscrizione nel soppresso ruolo costituisce, nei quattro anni successivi all'entrata in vigore del decreto, requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività.

L'istante chiede se le istanze di iscrizione nell'apposita sezione del REA, di cui agli articoli 8 e 10 del D.M. 26 ottobre 2011 siano o meno soggette all'imposta di bollo e, in caso di risposta affermativa, in che misura.

#### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

La Camera di Commercio di Brescia ritiene che le istanze in esame siano soggette all'imposta di bollo, poiché il decreto ministeriale del 26 ottobre 2011 ha posto in capo all'interessato la "scelta" se richiedere o meno l'iscrizione nell'apposita sezione. Poiché l'istanza è presentata da persona fisica, l'imposta in argomento è pari ad Euro 14,62. Infatti, la Tariffa allegata al DPR 642/1972 prevede un'imposta pari a Euro 17,50 solo in caso di iscrizione di imprese individuali nel registro delle imprese. L'istante afferma che, in caso di silenzio dell'Amministrazione sul quesito in oggetto, continuerà a considerare le istanze in questione soggette all'imposta di bollo, nella misura di Euro 14,62.

#### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Preliminarmente si osserva che l'articolo 73 del D.Lgs. del 26 marzo 2010, n. 59, ha previsto la soppressione del ruolo relativo all'attività di intermediazione commerciale e di affari. Tale attività è attualmente soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Vale la pena rammentare che la segnalazione certificata di inizio attività ha sostituito la dichiarazione di inizio attività. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce, infatti, che "ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per l'iscrizione in albi o ruoli richieste per l'esercizio delle attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, (...) è sostituito da una segnalazione dell'interessato ...".

Dal disposto normativo sopra richiamato si evince che dall'inoltro di una SCIA scaturisce un'iscrizione abilitante all'esercizio di un'attività.

Nel caso in esame, a seguito della presentazione della SCIA, come previsto dal comma 3 dell'articolo 73 del D.Lgs. 59/2010, la Camera di commercio verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche amministrative (REA), previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e dall'articolo 9 del DPR 7 dicembre 1995, n. 581.

Il comma 5 del richiamato articolo 73 specifica che per i soggetti diversi dalle imprese le iscrizioni sono effettuate in apposita sezione del REA ed hanno "effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale".

Con riferimento al trattamento tributario, ai fini dell'imposta di bollo, delle istanze presentate dalle persone fisiche, finalizzate all'iscrizione (a regime o in via transitoria) nelle apposite sezioni del REA, la scrivente Direzione concorda con la soluzione prospettata dall'istante.

Si osserva, infatti, che l'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre

1972, n. 642, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine, al comma 1-ter, prevede: "domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'Ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1977, n. 59: per ciascuna domanda, denuncia o atto:

- a) se presentate da ditte individuali Euro 17,50;
- b) se presentate da società di persone Euro 59, 00;
- c) se presentate da società di capitali Euro 65,00"

Con circolare del 7 agosto 2002, n. 67, è stato precisato che l'imposta, nelle misure sopra indicate, deve essere corrisposta dai soggetti obbligati alla trasmissione telematica e che sono, quindi, esclusi gli imprenditori individuali e i soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

Pertanto, le comunicazioni presentate dai soggetti iscritti nel REA non sono ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della Tariffa, parte prima, del DPR 642/1972. Le stesse risultano, invece, riconducibili alle "Istanze (...) dirette agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...), nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta dei pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo (...)", per le quali, ai sensi dell'articolo 3 della Tariffa richiamata, è dovuta l'imposta di bollo nella misura di Euro 14,62 per ogni foglio. Si ritiene, infatti, che l'iscrizione automatica nel REA a seguito di segnalazione integri con modalità implicita l'emanazione del relativo provvedimento di iscrizione e, conseguentemente, che debba applicarsi la disposizione di cui all'articolo 3 della Tariffa, Parte Prima, del DPR n. 642 del 1972, come pure ai casi di cancellazione e modificazione dal detto registro.


Si rammenta, infine, che la legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, ha rideterminato, con decorrenza dal 26 giugno 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione), la misura dell'imposta fissa di bollo di

Euro 14,62 in Euro 16,00 (cfr articolo 7-bis, comma 3 della L. 71/2013).

I documenti citati sono consultabili sul sito Internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

**PER DELEGA DEL DIRETTORE REGIONALE  
IL CAPO SETTORE**

**Franco Rizzo**



004-51972013

0265504882

19-JUL-2013 17:06 From: Setl Serv ConsuIenza 0265504882

To: 0303725379

Page: 7/7